

Signori Consiglieri,

Il Regolamento Edilizio del Comune di Padova, nel testo oggi vigente, è stato approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2006/0041 del 5/6/2006.

L'Amministrazione Comunale, dato il tempo trascorso dall'ultimo aggiornamento del regolamento, ritiene di dover procedere alla revisione dello stesso mediante modifiche normative puntuali, consentite dalla legge, necessarie a soddisfare esigenze di rinnovamento ed adeguamento alla legislazione statale e regionale.

E' in questo quadro che s'inserisce la variante oggetto del presente provvedimento, finalizzata a:

- modificare la composizione della Commissione Edilizia Ambientale, organo consultivo del Comune in materia di autorizzazioni paesaggistiche avente il compito di accertare la compatibilità paesaggistica degli interventi edilizi nelle zone tutelate ai sensi del Capo III del D. Lgs. 42/2004, Codice dei Beni Ambientali e del Paesaggio;
- revisionare il Regolamento nella prospettiva delle nuove politiche ambientali, rafforzando le misure per la riduzione del consumo energetico e più in generale al consumo di natura, combinando interventi urbanistici, sviluppo del verde urbano e miglioramento della qualità della vita. Si è inteso, inoltre, introdurre e strutturare il termine "sostenibilità" includendo l'obiettivo di dare un significativo impulso al rinnovo del patrimonio edilizio esistente. Infine, si richiama la possibilità di concedere incentivi economici/volumetrici, da definire con successivo provvedimento in funzione di quanto verrà stabilito dalla normativa regionale.

La variante comporta, pertanto, distinte modifiche/integrazioni del vigente Regolamento Edilizio, come precisato, che interessano in particolare:

- il Titolo II (La Commissione Edilizia Ambientale) - art.6: con la modifica della composizione dei suoi membri sostituendo, al comma 2 punto c) "il Capo Settore Advocatura Civica o suo delegato" con "il Capo Settore Edilizia Pubblica o suo delegato". Ciò si rende necessario per migliorare il funzionamento della Commissione avvalendosi, in particolare, delle competenze del Settore Edilizia Pubblica nell'esame degli interventi riguardanti gli edifici di valore monumentale, storico ed architettonico spesso presenti nell'ambito delle zone da tutelare, Di contro non risulta più necessario avvalersi dell'apporto del Settore Advocatura Civica;
- il Titolo VI (Ambiente urbano e requisiti qualitativi delle costruzioni):
 - al Capo III (Caratteristiche delle unità immobiliari e norme igieniche) viene introdotto il nuovo art.121 - Abrogazioni - (che è identico nella sua formulazione all'art.124 del vigente Regolamento, che invece viene modificato);
 - al Capo IV (Qualità edilizia e urbanistico ambientale degli edifici) vengono modificati gli articoli 121 - 122 - 123 - 124 e vengono inseriti i nuovi articoli 125 - 126 - 127 - 128 - 129 - 130 - 131 - 132 - 133 - 134 - 135 - 136 - 137 - 138 - 139 - 140 - 141 - 142 - 143 - 144 - 145 - 146 - 147.

Si precisa che sono stati introdotti, con i nuovi articoli del Regolamento Edilizio, delle nuove modalità di costruzione degli edifici secondo caratteristiche di valore energetico - ambientale, fissando dei requisiti obbligatori, che stabiliscono i livelli minimi richiesti per

poter realizzare un intervento e dei requisiti raccomandati ma non prescrittivi finalizzati ad orientare le modalità costruttive verso un ulteriore miglioramento del livello qualitativo prestazionale dell'opera. Eventuali incentivi saranno successivamente precisati con uno specifico allegato approvato con provvedimento distinto dalla presente deliberazione.

Si precisa che la variante in esame rientra fra quelle ammesse, nelle more di approvazione del P.A.T., dall'art.48, comma 1, della L.R. Veneto n. 11 del 2004, in quanto riconducibile all'ipotesi di cui all'art.50, comma 4, lett. I), della L.R. Veneto n. 61 del 1985.

Si evidenzia, ai sensi della L. n.267/98 di individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idraulico e idrogeologico e della successiva deliberazione regionale, che la variante in oggetto è di natura normativa e non modifica i rapporti di edificabilità e la zonizzazione del P.R.G. vigente, pertanto non necessita di specifica valutazione idraulica. Tale asseverazione è stata comunque inviata, al competente Genio Civile di Padova ed al Consorzio Bacchiglione, con nota in data 20/2/2014 prot. gen.45702.

Tutto ciò premesso, si sottopone alla Vostra approvazione il seguente ordine del giorno:

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il P.R.G. vigente;

VISTO l'art.50, comma 4 lett. I) della legge reg. 27 giugno 1985, n. 61, come modificato dall'art.1 della legge reg. 5 maggio 1998, n. 21 e dall'art.42 della legge reg. 22 febbraio 1999, n. 7;

VISTA la circolare della Regione Veneto n. 6 del 22 giugno 1998;

VISTO che le Commissioni Consiliari I e V, in seduta congiunta, in data 22/1/2014, hanno preso atto della proposta di variante autorizzando alcune modifiche/integrazioni al testo del Regolamento che gli Uffici hanno successivamente provveduto ad apportare;

VISTA la richiesta di parere inoltrata a tutti i Consigli di Quartiere, con nota del Settore Pianificazione Urbanistica in data 27/1/2014, prot. gen. 21356. Entro tale termine è pervenuto solo il parere favorevole del Consiglio Circostrizionale n.4 Sud - Est con deliberazione n.2 del 5/2/2014. Gli altri Consigli di Quartiere non hanno risposto;

PRESO ATTO dei pareri riportati in calce (***) espressi sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art.49 e dell'art.97 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267;

DELIBERA

1. di adottare, per le ragioni esplicitate in premessa, la variante parziale al Regolamento Edilizio, ai sensi della L.R. 61/1985, art.50, comma 4 lett. I), riferita all'art.6 del Titolo II ed ai Capi III e IV del Titolo VI, sulla base della documentazione, allegata alla presente deliberazione come parte integrante e contestuale:
 - RELAZIONE E STRALCIO REGOLAMENTO EDILIZIO;
2. di precisare che la variante in questione è di tipo normativo, e pertanto non incide né sui parametri né sugli indici del vigente P.R.G.;
3. i competenti Capi Settore provvederanno all'esecuzione ai sensi e per gli effetti dell'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267.